



Collegio di Garanzia dello Sport  
Quarta Sezione

Prot. n. 00614/17

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2017, presentato, in data 5 maggio 2017, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P.A.), per la declaratoria di illegittimità della pretesa della L.N.P.B. di far gravare sulla ricorrente un prelievo sulle risorse ad essa spettanti, come da nota prot. n. 614 del 6 aprile 2017, con cui la predetta Lega ha disposto, a carico del Palermo, l'addebito della somma di € 2.000.000,00 da valere a decurtazione delle somme che la L.N.P.A. distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato e rinvenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, nonché dell'omessa opposizione della L.N.P.A. al forzoso addebito in danno alla ricorrente e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese vengono liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Lega Nazionale Professionisti Serie B.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 luglio 2017.

IL PRESIDENTE  
F.to Dante D'Alessio

LA RELATRICE  
F.to Laura Santoro

Depositato in Roma in data 24 luglio 2017.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face